

**RESOCONTONE DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA AVVIATA CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 8 MARZO 2005, N. 39/05**

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) con la deliberazione 8 marzo 2005 n. 39/05 (di seguito: deliberazione n. 39/05), ha ritenuto opportuno avviare una istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento, con particolare riferimento alla verifica del rispetto di quanto stabilito dagli articoli 43, 44, 44.1, 45 e 47 della deliberazione n. 168/03.

Gli Uffici della Direzione energia elettrica hanno inviato richieste di informazioni al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito Gestore della rete) e alle imprese di riferimento (ovvero le imprese con almeno un punto di interconnessione in alta tensione) in merito all'andamento dell'ottemperanza agli obblighi informativi in capo a loro previsti dalla catena procedurale del meccanismo di aggregazione dei dati ai fini del dispacciamento (soprarichiamate disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03). In particolare, sono anche state richieste al Gestore della rete informazioni circa il rispetto degli obblighi stabiliti per le imprese distributrici di riferimento nei confronti del medesimo Gestore ed alle imprese distributrici di riferimento, informazioni circa il rispetto degli obblighi stabiliti per le imprese distributrici sottese nei confronti delle predette imprese di riferimento.

In ottemperanza a tale richiesta di informazioni:

- a) il Gestore della rete, responsabile del servizio di aggregazione, ha indicato il sostanziale rispetto degli obblighi intestati alle imprese di riferimento circa i compiti procedurali e le tempistiche previste dalla deliberazione n. 168/03 e ha dichiarato di aver ricevuto un limitato numero di reclami nelle procedure di *settlement* conseguenti alla ricezione delle informazioni nell'ambito del servizio di aggregazione;
- b) il 90% delle risposte dei distributori ha indicato il rispetto dei tempi o la riconduzione al rispetto di questi, dopo un primo transitorio ove si sono verificati ritardi, entro il primo trimestre dell'anno 2005. Sono state, inoltre, segnalate alcune anomalie che hanno provocato processi di rettifica di carattere comunque limitato;
- c) i distributori di riferimento non hanno lamentato alcun problema relativamente al ricevimento di informazioni da parte delle imprese ad essi sottese;
- d) la società Enel Distribuzione Spa, in particolare, ha dichiarato di avere portato correttamente a regime il flusso informativo delle misure dei prelievi di energia elettrica nei confronti degli utenti di dispacciamento il 20 agosto 2005 (al contempo, non ha fornito informazioni circa le modalità di comunicazione delle informazioni pregresse). Per quanto concerne la messa a disposizione delle informazioni relative all'anagrafica dei punti di immissione di prelievo per punto di dispacciamento, si prevede il raggiungimento del regime entro il mese di novembre 2005.

Sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 39/05 risulta che:

- a) l'approntamento e la messa a punto degli strumenti e degli algoritmi ai fini dello svolgimento delle attività correlate al servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento ha subito dei ritardi;
- b) detti ritardi sono in corso di assorbimento e la situazione è in corso di regolarizzazione;
- c) non sono disponibili all'Autorità elementi sufficienti a valutare compiutamente le motivazioni dei ritardi verificatisi;
- d) stante quanto indicato nelle precedenti lettere, si ritiene opportuno che l'Autorità proceda ad acquisire ulteriori elementi circa la natura delle motivazioni sottostanti ai ritardi registrati, nonché ad effettuare una ricognizione del raggiungimento della situazione di regime di piena applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 44.1 e 47 della deliberazione n. 168/03.